



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## SETTORE 5 SVILUPPO ECONOMICO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

### ORDINANZA SINDACALE n° 000026 del 03/12/2020

OGGETTO: NORME PER LA MACELLAZIONE DEI SUINI E DEGLI OVICAPRINI, DESTINATI ALL'ESCLUSIVO CONSUMO FAMILIARE PRESSO IL DOMICILIO DEI PRIVATI, PERIODO STAGIONALE 2020-2021.

#### IL SINDACO

VISTO l'art. 1 e l'art. 13 del R.D. 20/12/1928 n. 3298 Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;

VISTO l'O.M. Sanità 30/10/1958 e smi, sulla prevenzione della trichinosi;

VISTA il Reg. 178/02 CE che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Reg. 852/04 CE sull'igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il D.L.vo 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";

VISTO il reg. 1099/09 CE sulla protezione degli animali durante la macellazione, e il D.L.vo n. 131 del 6/11/13, sanzionatorio del suddetto Regolamento;

VISTO il Reg. CE n. 1375/2015 che definisce le norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichina nelle carni;

VISTE le "Linee di indirizzo per l'attività di macellazione degli animali della specie ovicaprina effettuata per il consumo domestico delle carni" della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTO il Reg. CE 21/2004 e smi "Che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione delle specie ovina e caprina e che modifica il Reg. 172/02 e le direttive 92/102 CEE e 64/432 CEE;

VISTO l'Ordinanza del Ministero della Salute del 23 febbraio 2006 inerente le norme sanitarie per lo spostamento dei suini;

VISTA il D.L.vo 200 del 26 ottobre 2010 "Attuazione direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

VISTO il Reg. CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

VISTA la nota n. 12139 del 19/11/2020 della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

VISTO la nota del f/f Direttore del S.I.A.O.A – U.O.C. "Prodotti Avicunicoli, Selvaggina e Carni Rosse" dell'ASUR Marche – Area Vasta 2, con la quale si indicano le modalità da espletare al fine di consentire la macellazione dei suini e ovicaprini a domicilio ad uso familiare,

ORDINANZA  
n. 000026 del 03/12/2020

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – [www.comune.castelfidardo.an.it](http://www.comune.castelfidardo.an.it)  
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. [comune.castelfidardo@pec.it](mailto:comune.castelfidardo@pec.it)

Pag. 1



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

## ORDINA

Per il periodo stagionale 2020 – 2021, è consentita la macellazione dei suini e degli ovicaprini di età inferiore ad un anno, allevati per il consumo familiare presso il domicilio

**DA MARTEDI' 9 DICEMBRE 2020 a SABATO 13 FEBBRAIO 2021**

A tal fine, viste le disposizioni sanitarie derivanti dalla pandemia da Covid-19, dovranno essere rispettate le seguenti modalità:

1. La macellazione è consentita esclusivamente nel periodo sopra indicato, previa comunicazione al servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell'ASUR Marche Area Vasta n. 2, da farsi **almeno 72 ore prima della macellazione**, mediante **prenotazione telefonica ai seguenti numeri**:
  - 071/707930 per la sede di Fabriano;
  - 0731/534629 per la sede di Jesi;
  - 071/79092358 per la sede di Senigallia;
  - **071/8705587-77 per la sede di Ancona**

Al momento della prenotazione l'allevatore dovrà comunicare il **nominativo del macellatore**.

2. La Prenotazione potrà essere effettuata nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.
3. La mancata comunicazione della macellazione dei suini e degli ovicaprini, per il consumo familiare o della presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo, a un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 62 del R.D. n. 3298/1928. Inoltre, siffatte carni saranno sottoposte a sequestro e distribuzione con le modalità previste dalla legge;
4. Tutti gli allevatori che macellano **suini**, dovranno portare nelle sedi e negli orari indicati, **50 grammi di muscolo del diaframma del suino macellato**, in contenitore di plastica a chiusura ermetica.
5. Nel caso in cui il **macellatore sia persona formata** professionalmente o avente tre anni di pratica alle operazioni di macellazione, non dovranno essere versati i diritti sanitari e verrà effettuata una visita del 10% delle corate, su chiamata del sanitario. La persona formata dovrà comunicare qualsiasi anomalia rilevata durante la macellazione.
6. Nel caso in cui il **macellatore non sia persona formata**, dovranno essere visitate tutte le **corate** degli animali macellati e **dovranno essere versati o diritti veterinari, stabili in € 8,49** per ogni suino, ovino o caprino presso gli uffici C.U.P. dei distretti sanitari o in alternativa sui c.c.p. pagamento su Conto Corrente Postale n. 16767600(Fabriano) – 16656605 (Jesi) – 17546601 (Senigallia) – 17338609 (Ancona) o tramite Bonifico bancario sul conto: Tesoreria UNICREDIT IBAN IT 94U0200802626000105662445 , intestato all'ASUR Marche con l'indicazione della causale "macellazione di suino/ovicaprino a domicilio per uso familiare". Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dovrà essere consegnata al Medico Veterinario all'atto della visita sanitaria.
7. Potranno essere macellati a domicilio dell'allevatore, sino a **4 suini per nucleo familiare** detenuti in una azienda in possesso di un codice di registrazione aziendale, il cui arrivo sia stato preventivamente comunicato all'Unità Operativa sanità Animale dell'ASUR Marche area Vasta n. 2, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

- quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione dell'attestazione di provenienza dei suini introdotti in allevamento (ALL.2);
8. Potranno essere macellati a domicilio dell'allevatore **ovicapri** (fino ad un massimo 4, di età inferiore a 12 mesi, o 8 agnelli-capretti di peso vivo inferiore ai 15 kg, di età inferiore a 12 mesi) detenuti in un'azienda in possesso di un codice di registrazione aziendale, il cui arrivo/nascita sia stato preventivamente comunicato all'Unità Operativa Sanità Animale dell'ASUR - Marche Area Vasta n. 2, per l'esclusivo fabbisogno del nucleo familiare del proprietario dell'allevamento e per i quali sia dimostrabile l'esatta origine all'atto della visita ispettiva delle carni mediante presentazione della "Comunicazione di macellazione domiciliare di ovicapri e suini" (ALL.2). **Non è consentita la macellazione di ovicapri di età superiore ai 12 mesi;**
  9. Gli animali devono essere storditi prima della macellazione nel rispetto della normativa in materia di benessere animale (Reg. 1099/09 CE) mediante pistola a proiettile captivo o stordimento elettrico;
  10. Il mancato stordimento dei suini prima della macellazione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. n. 131 del 06/11/2013.
  11. **La visita sanitaria delle corate** verrà effettuata nelle sedi, giorni e orari riportati in allegato.
  12. All'atto della visita sanitaria dovranno essere presentati al Medico Veterinario:
    - a) I seguenti organi tutti interi, in contenitore rigido a tenuta stagna: **lingua, esofago, trachea, polmoni, cuore, fegato, diaframma, milza, reni e linfonodi meseraici (collare); Per gli ovicapri dovrà essere presentata anche la testa;**
    - b) **La comunicazione di macellazione domiciliare di suini e ovicapri (ALL.3);**
    - c) **Il Modello 4 di acquisto degli animali;**
    - d) **Nei casi previsti, la ricevuta di versamento di Euro 8,49 come indicato al punto 1, riportante il nome del proprietario degli animali, la sede del domicilio e la causale;**
  13. Prima di consumare "liberamente" le carni dei **suini**, si dovranno **attendere 72 ore** dalla data della visita, dovendo essere eseguito presso l'IZS dell'Umbria e delle Marche di Ancona la ricerca della Trichina nelle carni. Nel caso di riscontro di positività per la trichina, l'organo accertatore dovrà dare immediata comunicazione telefonica al Servizio di cui sopra e le carni degli animali dovranno essere sequestrate e distrutte nel rispetto della normativa vigente in materia di sottoprodotti di origine animale (Reg. CE n. 1069/2009) a spesa dei proprietari degli animali;
  14. E' vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio, dei prodotti da esse derivati e la macellazione per conto terzi al di fuori di macelli riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004. Tali attività sono punite, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.193. Inoltre, siffatte carni/preparazione o prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione con le modalità previste dalla legge;
  15. Considerata la situazione epidemiologica della infezione da virus **SARS-COV-2** al fine del contrasto e contenimento della diffusione del virus, per i privati cittadini che devono usufruire della prestazione sanitaria, è **vietato presentarsi** nei punti di raduno per la ispezione delle carni, in caso di sintomatologia temperatura superiore a 37,5°C, tosse mal di gola, spassatezza; è inoltre obbligatorio indossare la mascherina; rispettare il distanziamento di almeno un metro, quando si è in attesa della visita; esibire prima della visita ispettiva la dichiarazione prevista dalle norme al fine del contenimento del virus (che si troverà presente in loco), debitamente compilata e firmata.



# COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione e sarà comunicata alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché inviata agli agenti di forza pubblica sotto indicati che vengono incaricati del controllo del rispetto della medesima:

- Al Comando di polizia Municipale.
- Al Comando dell'Arma dei Carabinieri.
- All'ASUR Area Vasta 2 – Dipartimento di Prevenzione.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Castelfidardo, 03/12/2020



**IL SINDACO**

*Dott. Roberto Ascani*

*(sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*